



**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE
MARCHE**

N. GARA SIMOG 7951392

CAPITOLATO TECNICO



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

SOMMARIO

Premessa	3
Articolo 1 - DEFINIZIONI	3
Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Articolo 3 - SPECIFICHE TECNICHE GENERALI RELATIVE ALLA SICUREZZA CHIMICA DEI PRODOTTI	5
Articolo 4 - REGOLAZIONE PRELIMINARE DELLA FORNITURA.....	5
Articolo 5 - SERVIZIO DI CONSEGNA	6
Articolo 5.1 CORRISPONDENZA DEI QUANTITATIVI E DELLE TIPOLOGIE DI CONSEGNE- RITIRO DEI RESI	7
Articolo 6 - IMBALLAGGIO.....	8
Articolo 7 - FUORI PRODUZIONE	9
Articolo 8 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA.....	9
Articolo 9 - ASSISTENZA POST VENDITA	10
Articolo 10 - CLAUSOLA ETICA.....	10
Articolo 11 - REPORTISTICA.....	11



Premessa

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di calzature e dispositivi di protezione individuale a favore delle Pubbliche Amministrazioni (Regione, Aziende Sanitarie, Enti Locali ecc) del territorio della Regione Marche che di seguito per brevità verranno definite nel presente documento **Amministrazioni Contraenti**.

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico si intende per:

- a) SUAM:
- b) Convenzione: l'Atto sottoscritto tra SUAM ed il Fornitore, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore o Ditta aggiudicataria: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio/Rete risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con la SUAM, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni di cui alla Premessa che utilizzano la Convenzione stipulata tra SUAM e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- e) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Profilo del Committente con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire i beni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- f) Capitolato Tecnico: il presente documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
- g) Richiesta di approvvigionamento: l'ordine, con il quale le Amministrazioni Contraenti, richiedono di volta in volta i prodotti che intendono acquistare, le relative quantità e il luogo di consegna.
- h)

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di calzature e dispositivi di protezione individuale (da ora genericamente denominati DPI) per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui alla premessa aventi le caratteristiche descritte negli allegati al presente Capitolato Tecnico.

L'appalto è suddiviso nei seguenti LOTTI, aventi ad oggetto tipologie di beni omogenei, per funzione:



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

- Lotto 1, Calzature di sicurezza, professionali e sanitarie;
- Lotto 2, Dispositivi di protezione individuale per protezione corpo;
- Lotto 3, Dispositivi di protezione individuale per capo, udito, protezione anticaduta e arti superiori, occhi viso e vie respiratorie;
- Lotto 4, Dispositivi di protezione individuale per Antincendio Boschivo (AIB).

nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente Capitolato Tecnico e suoi allegati, nello schema di Convenzione, nella propria documentazione tecnica, nella restante documentazione di gara, ove pertinente, e nelle quantità e ai prezzi di cui all' offerta economica.

Si precisa che dette quantità sono da considerarsi indicative, pertanto, nel corso di vigenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti possono richiedere, per ogni prodotto, quantità superiori o inferiori. Il Fornitore si impegna a soddisfare tali richieste, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 dello Schema di Convenzione.

I prodotti oggetto del presente appalto devono essere conformi alle norme richiamate negli allegati al presente Capitolato Tecnico e corrispondere alle tipologie e ai modelli richiesti nonché ai campioni presentati in fase di partecipazione alla gara, custoditi presso il Centro Assistenziale di Pronto Intervento (CAPI), Strada Provinciale Cameranense – Loc. Passo Varano ANCONA (AN), Tel: 071 806 7716, Fax: 071 806 7710 – 7750, ed essere altresì idonei all'uso al quale sono destinati ed atteso dagli utilizzatori.

I prodotti offerti non devono causare allergie o intolleranze. In tal caso il Fornitore deve essere disponibile a fornire prodotti alternativi.

Sono ammesse modifiche nella foggia solo a condizione che i prodotti offerti non subiscano alterazioni della funzionalità, della qualità e del comfort di cui al presente Capitolato Tecnico.

Con riferimento ai Lotti 1,2 e 4, il Fornitore nel corso del presente appalto dovrà effettuare **il servizio di attagliamento**.

Per attagliamento s' intende quell'operazione tramite la quale viene definita l'esatta taglia di ogni utente avente diritto alla fornitura.

Il Fornitore si obbliga ad effettuare le operazioni di attagliamento, utilizzando campioni corrispondenti a quelli offerti in gara (fatta eccezione per il colore o le rifiniture che non incidono sulla vestibilità) mediante invio di campioni presso la sede/sedi indicate dall'Amministrazione richiedente. L'Amministrazione provvederà ad effettuare in modo autonomo la rilevazione delle taglie e a comunicarle al Fornitore medesimo. La consegna ed il ritiro della campionatura sarà a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore entro 7 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, deve concordare (anche telefonicamente) con l'Amministrazione Contraente la data di inizio delle operazioni di attagliamento (invio campionatura) che devono comunque avere inizio entro e non oltre 15 giorni (naturali e consecutivi) dall'Ordinativo di Fornitura.

Il servizio di attagliamento ad inizio appalto sarà effettuato presso le sedi delle Amministrazioni contraenti in modo personalizzato, con personale del Fornitore, se offerto.

Nel corso della gestione dell'appalto le successive operazioni di attagliamento, eventualmente richieste



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

dalle Amministrazioni Contraenti (es. per nuove assunzioni), saranno eseguite dal Fornitore sempre mediante invio di campionatura.

Qualora venga fornito un articolo di misura non adeguata, il Fornitore si impegna a sostituirlo con calzature dello stesso modello e di idonea misura.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del valore del OdF.

Tutti i DPI con scadenza, devono essere forniti con data di produzione non superiore a 4 mesi precedenti la consegna o con almeno tre anni ancora di vita.

Articolo 3 - SPECIFICHE TECNICHE GENERALI RELATIVE ALLA SICUREZZA CHIMICA DEI PRODOTTI

Tutte le materie prime, i semilavorati e gli accessori che costituiscono i prodotti dei vari lotti contemplati nel presente Capitolato, come dettagliatamente descritti ed individuati nei suoi allegati, devono rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza eco-tossicologica, ed in particolare:

- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006** DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- **DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2009/251/CE) del 17 marzo 2009** che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato.
- L'Operatore economico è tenuto a fornire i prodotti tessili (calzature comprese) nel rispetto dei **criteri minimi ambientali (CAM)** previsti dall'allegato 1 al D.M. 22 febbraio 2011 come aggiornato dall'allegato 3 al D.M. Ambiente 11 gennaio 2017 e all'allegato tecnico del D.M. 17 maggio 2018 Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle. Gli articoli devono derivare da processi di produzione a ridotto impatto ambientale. 2. Le specifiche tecniche di base dei prodotti sono quelle indicate al punto 5.2 del citato D.M. Ambiente 11 gennaio 2017. Il richiamo alla Decisione 2009/567/CE, per il rilascio del marchio Ecolabel, deve intendersi sostituito con la decisione 5 giugno 2014 n. 2014/350/UE (prodotti tessili) e con la decisione 5 agosto 2016 n. 2016/1349/UE (calzature) e del REGOLAMENTO (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale;

Articolo 4 - ATTIVAZIONE ED UTILIZZO DELLA FORNITURA e REGOLAZIONE PRELIMINARE DELLA FORNITURA



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

La procedura di adesione alla Convenzione, gestita in modalità telematica mediante la piattaforma GT-SUAM, sarà articolata come segue:

1. **CONFERMA DI ADESIONE** (Modello **CONFERMA DI ADESIONE E NULLA OSTA**): documento mediante il quale l'Amministrazione contraente conferma alla SUAM la sua intenzione di aderire alla Convenzione;

2. **NULLA OSTA ALLA CONFERMA DI ADESIONE**: con questo atto la SUAM accantona la quota parte di massimale necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'Amministrazione contraente ed autorizza l'Amministrazione a contattare direttamente il Fornitore;

3. **ORDINATIVO DI FORNITURA** (Modello **ORDINATIVO DI FORNITURA**): è il contratto attuativo della Convenzione tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore del singolo lotto che l'Amministrazione contraente deve caricare su GT SUAM ed inviare al Fornitore. All'ordinativo di fornitura dovrà essere allegato il **RIEPILOGO ADESIONE**, generato attraverso la piattaforma GT-SUAM.

3.1 Le singole consegne saranno richieste attraverso una **RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO** con la quale le Amministrazioni Contraenti, richiedono di volta in volta i prodotti che intendono acquistare, le relative quantità che devono essere consegnate ed il luogo di consegna.

Le Amministrazioni Contraenti che intendono aderire alla Convenzione possono contattare il Fornitore, in via preliminare all'emissione dell'Ordinativo, al fine di definire quanto necessario alla migliore esecuzione della fornitura, come ad esempio:

- la/le sedi, in cui dovrà essere eseguita la consegna;
- la sede in cui dovrà essere eseguito l'attagliamentamento ed i tempi necessari a concludere tale operazione che comunque non dovrà superare un periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal suo avvio;
- il numero di persone aventi diritto;
- eventuali situazioni logistiche che possano incidere sulle operazioni di consegna, quali, ad esempio, magazzini collocati in vicoli stretti ecc.;
- ogni altra informazione utile alla migliore esecuzione della fornitura.

Articolo 5 - SERVIZIO DI CONSEGNA

Il Fornitore deve effettuare la consegna presso la/e sede/i indicata/e dall'Amministrazione Contraente e nelle modalità con la stessa concordate.

Gli oneri relativi alla consegna sono interamente a carico del Fornitore e si intendono comprensivi di imballaggio, trasporto, consegna e qualsiasi altra attività ad essa strumentale. Resta inteso che le Amministrazioni devono assicurare l'accessibilità dell'automezzo adibito al trasporto fino al luogo di scarico individuato per la giacenza del materiale.

L'esecuzione di ciascuna Richiesta di Approvvigionamento dovrà essere esaurita di norma in un'unica consegna. Consegne parziali sono ammesse previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

Amministrazione Contraente.

Ad ogni consegna il Fornitore deve provvedere alla rimozione e all'asporto di eventuali imballaggi ingombranti.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività.

Il Fornitore si obbliga a dare esecuzione alla consegna entro e non oltre trenta(trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla Richiesta di Approvvigionamento, salvo diverso accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale pari all'1 per mille del valore della richiesta di Approvvigionamento.

La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto, redatto in duplice copia, sottoscritta dall'Amministrazione Contraente e riportante: l'indicazione dell'Amministrazione, l'esatta indicazione dei prodotti consegnati - denominazione e codice - e delle relative quantità, il numero e la data della Richiesta di Approvvigionamento.

Ogni singolo prodotto D.P.I. deve inoltre essere corredato dalla documentazione di conformità/certificazione CE indicata dal decreto legislativo n. 475/1992 come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 17, da quella relativa al rispetto dei requisiti minimi ambientali (CAM), dalle note informative del fabbricante e dalle istruzioni di corretto uso e manutenzione in condizioni di sicurezza, in lingua italiana o inglese.

Qualora il Fornitore sia risultato aggiudicatario di più lotti, il lotto di riferimento. Una copia della distinta è trattenuta dall'Amministrazione Contraente. La sottoscrizione della ricevuta non equivale ad accettazione incondizionata della merce, secondo quanto meglio precisato in seguito.

5.1 CORRISPONDENZA DEI QUANTITATIVI E DELLE TIPOLOGIE DI CONSEGNE- RITIRO DEI RESI

La merce consegnata dal Fornitore deve corrispondere per qualità, quantità e tipologia a quella ordinata dalle Amministrazioni Contraenti con la Richiesta di Approvvigionamento. La corrispondenza è accertata dall'Amministrazione Contraente che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna. La SUAM e le singole Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, nonché senza accettazione alcuna da parte del Fornitore, per tutta la durata della Convenzione e/o dei singoli contratti, di procedere a verifiche sui prodotti mediante l'effettuazione di analisi finalizzate ad accertare la conformità degli articoli rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica del Fornitore aggiudicatario. Si precisa che, in ogni caso, tutte le spese per le analisi effettuate dall'Istituto, ivi comprese quelle di trasporto e consegna dei campioni all'Istituto di analisi, saranno a carico del Fornitore qualora esse diano esito negativo.

Il Fornitore si obbliga, in caso di esito negativo delle analisi di cui al comma precedente, a ritirare la fornitura e a sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'Amministrazione Contraente. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale pari all' 1 per



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

mille del valore della Richiesta di Approvvigionamento.

I prodotti difformi per caratteristiche tecniche, confezione o eccedenti rispetto alle quantità ordinate, rilevate all'atto della consegna, possono essere rifiutate dall'Amministrazione Contraente, con obbligo del Fornitore di provvedere al loro ritiro e alla loro sostituzione entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale pari all'1 per mille del valore della Richiesta di Approvvigionamento.

Le difformità e/o eccedenze, rilevate in un momento successivo alla consegna, devono essere sanate dal Fornitore.

In tal caso l'Amministrazione Contraente attiva le pratiche di reso, mediante una comunicazione scritta inviata (via PEC e/o e-mail) al Fornitore entro 10 (dieci) giorni n.c. dalla verifica, chiedendo la sostituzione di quelli difformi, che deve avvenire entro 15 (quindici) giorni n. c. dalla segnalazione presso la sede dell'Amministrazione Contraente. Sarà cura dell'Amministrazione rendere disponibile per il Fornitore la merce da ritirare. Il Fornitore deve provvedere anche al ritiro degli articoli eccedenti, rispetto a quelli ordinati, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione scritta dell'Amministrazione, presso la sede indicata dalla stessa. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo si applicherà una penale pari all'1 per mille del valore della Richiesta di Approvvigionamento.

Il ritiro della merce eccedente o difforme e la riconsegna della merce sostituita deve essere effettuato dal Fornitore senza alcun addebito all'Amministrazione.

La merce non ritirata nei termini di cui sopra può essere inviata dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Eventuali consegne parziali, non previamente concordate, devono essere completate entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione da parte dell'Amministrazione Contraente.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore è considerata "mancata consegna".

La reiterata consegna di prodotti difformi per qualità, quantità o tipologia comporterà l'applicazione di una penale pari all' 1 per mille dell'OdF.

Difformità della merce o eccedenze nelle quantità consegnata dovuta ad errori delle Amministrazioni potranno essere sanate solo su consenso del Fornitore. In quest'ultimo caso sarà l'Amministrazione a provvedere, a proprie spese, alla spedizione della merce presso la sede del Fornitore.

Articolo 6 - IMBALLAGGIO

L'imballaggio deve essere robusto e realizzato impiegando il materiale più idoneo in rapporto sia alla natura della merce sia al mezzo di spedizione prescelto che ne deve garantire l'integrità finale.

Inoltre, gli stressi dovranno avere peso complessivo inferiore a 15 kg.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a dette prescrizioni e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, i prodotti verranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

Con riferimento ai Lotti 1 e 4 le calzature devono essere consegnate all'interno di scatole di cartone o altre idonea confezione e devono essere contenute in imballi riportanti:

- il codice e la denominazione della calzatura;
- la taglia;
- il nome ed il cognome dell'avente diritto nel caso di consegna personalizzata.

Articolo 7 - FUORI PRODUZIONE

Qualora il Fornitore, nel corso della durata della Convenzione, non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara per messa "fuori produzione" da parte della casa produttrice, deve segnalare tempestivamente alla SUAM tale circostanza e, contestualmente, indicare quali prodotti aventi caratteristiche equivalenti o migliori intenda offrire in sostituzione di quello/i offerto/i in gara, alle medesime condizioni economiche.

Il Fornitore deve altresì produrre tutta la documentazione a comprova delle medesime caratteristiche (quali certificazioni, etichette ecologiche, ecc.) possedute dal prodotto/i offerto/i in sostituzione. Quanto offerto dal Fornitore sarà oggetto di valutazione da parte del gruppo tecnico individuato dalla SUAM prima dell'effettiva sostituzione.

Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta comunicazione la SUAM procederà alla verifica tecnica e alla accettazione del/i nuovo/i prodotto/i, dandone comunicazione al Fornitore nei successivi 7 (sette) giorni. Qualora la verifica non abbia esito positivo, il Fornitore, nei 15 (quindici) giorni successivi la comunicazione da parte della SUAM, dovrà adeguare la propria offerta. La SUAM disporrà di ulteriori 7 (sette) giorni per esaminare la nuova offerta e si riserva, in caso di esito negativo, la facoltà di recedere dalla Convenzione.

Qualora tale esigenza si verifichi durante la vigenza dell'OdF il Fornitore dovrà darne comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti, le quali potranno avvalersi, se lo riterranno necessario, della collaborazione della SUAM ai fini della valutazione del nuovo prodotto proposto.

Articolo 8 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura il Fornitore deve mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, i cui riferimenti dovranno essere indicati alla SUAM nella documentazione richiesta ai fini della stipula della Convenzione nonché alle singole Amministrazioni Contraenti.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta alla SUAM e all'Amministrazione, inviando congiuntamente i riferimenti del personale proposto in sostituzione.

L'Amministrazione Contraente deve, a sua volta, individuare nell'Ordinativo di Fornitura un Referente responsabile dei rapporti con il Fornitore. Al Referente è demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione della fornitura.



Articolo 9 - ASSISTENZA POST VENDITA

Il Fornitore deve predisporre una struttura per il ricevimento delle comunicazioni, segnalazioni o reclami successive alla vendita.

In particolare tale struttura deve:

- recepire le criticità rilevate dalle Amministrazioni;
- individuare le cause delle non conformità;
- effettuare la valutazione della gravità dei problemi;
- individuare le azioni necessarie e appropriate per la risoluzione dei problemi;
- pianificare le modalità e i tempi di intervento, comunque non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla segnalazione, dando tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente.

Articolo 10 - CLAUSOLA ETICA

Il Fornitore garantisce che i beni oggetto del presente appalto siano prodotti in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In specifico:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105 , 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- l'art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte delle Amministrazioni Contraenti, della conformità agli standard, il Fornitore sarà tenuto a:



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che le Amministrazioni Contraenti hanno richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
2. fornire, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalle Amministrazioni Contraenti o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es. rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalle Amministrazioni Contraenti, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso delle Amministrazioni Contraente, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alle Amministrazioni Contraenti, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate, pena una penale di € 1.500,00 per ogni episodio.

Articolo 11 - REPORTISTICA

Per ciascun Lotto di riferimento la SUAM Regione Marche si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento e l'esecuzione delle prestazioni relative alla Convenzione attraverso l'analisi di apposita reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà inviare a SUAM Regione Marche i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

A decorrere dalla data di Attivazione di ogni Convenzione e per tutta la durata della stessa fino all'emissione dell'ultima fattura, il Fornitore medesimo dovrà trasmettere a SUAM Regione Marche la reportistica semestrale relativa agli Ordinativi di Fornitura ricevuti, con indicazione, pena l'applicazione delle penali e salva diversa disposizione:

- delle Amministrazioni Contraenti (anagrafica) che hanno emesso Ordinativi di Fornitura nel periodo di riferimento;
- dell'Importo della Fornitura;
- della data di Ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura;
- del dettaglio dei Prodotti e delle quantità ordinati da ciascun Richiedente;
- della relativa data di consegna;
- degli importi fatturati a ciascuna Amministrazione Contraente, IVA esclusa;
- delle modalità di consegna;
- dei tempi di consegna richiesti,

da trasmettere entro il **termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al semestre** oggetto di reportistica, pena l'applicazione di una penale pari a 50,00 euro per ogni giorni di ritardo

A seguito della stipula della Convenzione, SUAM Regione Marche indicherà al Fornitore le modalità di



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale
SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE
P.F. Soggetto Aggregatore

invio della suddetta reportistica. In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della richiesta di SUAM Regione Marche, salva l'applicazione della penale prevista nel capoverso precedente.